



GRUPPO ITALIANO
PER LA LOTTA
ALLA SCLERODERMIA



Istituto Nazionale Assistenza Sociale
Sede Territoriale di Milano

LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

A cura della Sede Territoriale INAS-CISL di Milano

Numero Verde 800 080 266
www.sclerodermia.net

Codice Fiscale 97145390155

Indice

Indice	2
PREMESSA.....	3
PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI.....	4
> Pensione di inabilita'	4
> Assegno mensile.....	5
> Incompatibilita'	6
> Indennita' di accompagnamento	7
> Esclusioni e incompatibilita'	8
MINORI	8
> Indennita' di accompagnamento	8
> Indennita' mensile di frequenza	9
PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI	10
CIECHI ASSOLUTI.....	11
> Pensione.....	11
> Indennita' di accompagnamento.....	12
CIECHI PARZIALI (ventesimisti).....	12
> Pensione.....	12
> Indennita' speciale	13
CIECHI DECIMISTI	13
> Assegno vitalizio.....	13
PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI SORDOMUTI.....	13
> Indennita' di comunicazione	14
NORME COMUNI.....	15
> Procedure per i riconoscimenti	15
> Per le patologie oncologiche.....	15
> Le Commissioni di controllo	15
> La decorrenza	16
> La tredicesima e gli interessi legali per tardivo pagamento	16
> Valutazione dei requisiti reddituali	16
> Maggiorazioni sociali	18
> Pluriminorati.....	18
> Ratei maturati e non riscossi.....	19

PREMESSA

La Costituzione italiana garantisce, all'articolo 38, al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

Il sistema dell'assistenza sociale, che è a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, integra quello della previdenza sociale che ha come presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo, ed è gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali, dei quali il più importante è l'INPS.

Il sistema di sicurezza sociale (Social Security) comprendente l'assistenza sociale e la previdenza sociale si esplica in forme di intervento pubblico dirette al benessere dei cittadini (Welfare State).

Per quanto si riferisce, in particolare, all'assistenza sociale in favore dei minorati civili, gli interventi consistono in *provvidenze economiche*, erogate in forma di pensioni, assegni o indennità, e in *provvidenze non economiche*, quali assunzioni presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l'istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.

Beneficiari di dette provvidenze sono gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti che si trovino nelle condizioni previste da particolari norme di legge.

Si considerano, secondo la definizione data dall'articolo 2 della Legge 118/1971, mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Le provvidenze cui hanno diritto dipendono dal grado di invalidità e dalle condizioni di bisogno economico stabilite per le singole categorie.

I ciechi civili e i sordomuti, pur rientrando nella categoria degli invalidi civili, sono distinti dagli altri invalidi sia per la particolarità delle loro minorazioni, sia per le particolari provvidenze per loro previste.

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:

- > **la pensione di inabilità** , per gli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- > **l'assegno mensile**, per gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- > **l'indennità di accompagnamento**, per gli invalidi totali non autosufficienti di qualunque età;
- > **l'indennità mensile di frequenza**, per gli invalidi civili minori di anni 18 non autosufficienti o ipoacusici che debbono far ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici;
- > **l'assegno sociale o la pensione sociale**, per gli invalidi totali o parziali ultrasessantacinquenni, in sostituzione della pensione o dell'assegno di invalidità civile in godimento prima del compimento del sessantacinquesimo anno.

> *Pensione di inabilità*

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e, inoltre, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

Hanno, altresì, diritto alla pensione di inabilità i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Hanno diritto all'assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta.

Fino all'anno 2000 anche i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e relativi familiari potevano averne diritto, successivamente, l'art. 80 comma 19 L. 388/2000, li ha esclusi dall'ammissione a detti benefici, a partire dal dall'1.1.2001.

Per stabilire lo stato di bisogno economico la legge ha stabilito dei limiti di reddito personali che variano di anno in anno. Il limite di reddito stabilito, ai fini del diritto a pensione, per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate.

La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l'anno 2009 l'importo è riportato nelle tabelle allegate

La pensione spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità ed è compatibile anche con l'eventuale attività lavorativa.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quella dell'assegno sociale.

> Assegno mensile

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

Hanno altresì diritto all'assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Hanno diritto all'assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta.

Fino all'anno 2000 anche i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e relativi familiari potevano averne diritto, successivamente, l'art. 80 comma 19 L. 388/2000, li ha esclusi dall'ammissione a detti benefici, a partire dal dall'1.1.2001.

La legge n. 118/71 aveva fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.509/1988 tale riduzione è stata portata al 74% a far tempo dal 12.3.1992 (data di entrata in vigore di detto decreto). Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute.

Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12.3.92 valgono i requisiti richiesti dalla legge n. 118/71.

L'invalido parziale, a differenza dell'invalido totale, per poter conseguire l'assegno mensile deve dimostrare di essere incollocato al lavoro, cioè di non essere disoccupato per aver rifiutato un posto di lavoro al quale sia stato chiamato in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

L'assegno può essere revocato, su segnalazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, qualora risulti che il beneficiario non acceda a posto di lavoro in mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche.

Il requisito di incollocato al lavoro è comprovato col certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, documento che può essere rilasciato solo dopo il riconoscimento dell'invalidità civile. La domanda, per il rilascio del suddetto certificato, deve essere presentata dall'interessato presso l'Ufficio Provinciale, entro 30 giorni dalla notifica del verbale sanitario o della sentenza.

Per consentire che l'invalido consegua l'assegno mensile prima del rilascio del certificato, è ritenuta valida una sua dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti che egli per il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità e il mese successivo a quello di notifica di tale riconoscimento (anche a seguito di sentenza dichiarativa), non ha svolto attività lavorativa.

Nel caso in cui l'invalido, per il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e quello di notifica del verbale, abbia svolto attività lavorativa dipendente, anche in modo parziale, l'assegno mensile non viene erogato.

Per l'attività lavorativa agricola, il periodo di lavoro deve essere considerato con riferimento all'iscrizione annuale e non ai mesi di effettiva prestazione

lavorativa, stanti le caratteristiche peculiari del rapporto di lavoro menzionato.

Ciò anche in analogia ai rapporti di lavoro part-time verticale/ciclico in cui l'attività lavorativa è effettivamente svolta solo in certi periodi settimanali o mensili ma che hanno rilevanza giuridica e di collocamento al lavoro con riferimento all'intero anno.

Anche nei casi di svolgimento di attività autonome artigianali e commerciali, le stesse hanno piena rilevanza temporale con riferimento ai periodi di iscrizione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n° 392/2002, ha stabilito che l'assegno di invalidità deve essere riconosciuto anche all'invalido che frequenti un corso di studi. Pertanto, la ricorrenza dello stato di incollocazione, si attesta attraverso il certificato di frequenza scolastica.

Una volta ottenuto l'assegno, l'invalido parziale deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità che attesti l'iscrizione nelle liste speciali.

Per la valutazione dello stato di bisogno economico la legge ha stabilito dei limiti di reddito personali che variano di anno in anno. Tale limite per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate .

La misura dell'assegno mensile è stata uniformata dalla legge n.33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali.

L'importo per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate

Al pari delle pensioni di inabilità, gli importi degli assegni mensili sono uniformati a quelli degli assegni sociali al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

> Incompatibilità '

Attualmente, l'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti, avente carattere obbligatorio.

E' però consentito all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l'interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l'invalidità parziale.

Inoltre, dal 1° gennaio 1992 l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL).

Detta incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere al 1° gennaio 1992, sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento degli altri enti, concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La rinuncia all'uno o all'altro trattamento è irrevocabile.

Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non

comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell'erogazione della prestazione, da ciò si rileva che l'opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell'interessato.

Sono incompatibili con l'assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL:

- > le rendite dirette
- > l'assegno per l'assistenza personale continuativa,
- > l'assegno continuativo mensile,
- > la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi,
- > l'assegno di incollocabilità.

Sono escluse le prestazioni ai superstiti.

> Indennità ' di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, modificata dalla legge n.508 del 21 novembre 1988, a favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

Per l'ottenimento dell'assegno di accompagnamento non è richiesto lo stato di bisogno economico per cui non è previsto alcun limite reddituale.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.

Hanno altresì diritto all'indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Anche per questa prestazione, hanno diritto gli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta.

Fino all'anno 2000 anche i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e relativi familiari potevano averne diritto, successivamente, l'art. 80 comma 19 L. 388/2000, li ha esclusi dall'ammissione a detti benefici, a partire dal dall'1.1.2001.

> Esclusioni e incompatibilità

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

- > siano ricoverati gratuitamente in istituto con retta a totale carico dello Stato;
- > percepiscano un'analogia indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Per ricovero gratuito si intende il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza, l'indennità compete, nei casi in cui il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero, mentre la differenza viene corrisposta da privati.

Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente, entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido.

L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungo degenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

L'indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l'esigenza di assistenza, cui il diritto all'indennità è finalizzato.

La misura dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità.

MINORI

Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono:

- > l'indennità di accompagnamento
- > l'indennità mensile di frequenza

> Indennità di accompagnamento

Per quanto attiene i requisiti sono gli stessi indicati per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento l'INPS, che ha in carico il pagamento della prestazione, dispone d'ufficio, con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età, la visita di revisione presso la competente ASL.

E' necessario che l'interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda all' ASL competente per territorio i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Il compimento del 18° anno non comporta l'automatica concessione di alcuna prestazione.

Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l'invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente, e non più attraverso il suo legale rappresentante, la responsabilità di quanto affermato.
Ovviamente, se l'invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.

Nelle more dell'accertamento sanitario l'invalido continua a percepire l'indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.

Nel caso in cui l'accertamento sanitario sia avvenuto d'ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa formale istanza all'Ente che ha la potestà concessoria, anziché all'ASL.

Qualora, infine, l'accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all'Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.

> Indennità ' mensile di frequenza

Secondo l'art.1 della legge n.2897/1990, l'indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalla competente commissione sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

La concessione dell'indennità è subordinata, oltre che all'età minorile e ai requisiti sanitari sopraindicati, alle seguenti altre condizioni:

- > frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali diurni, anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate;

oppure:

- > frequenza di scuole, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido;

oppure:

- > frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- > stato di bisogno economico;
- > cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale.

Come per tutte le altre prestazioni agli invalidi civili, hanno altresì diritto all'indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Fino all'anno 2000 anche i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e relativi familiari potevano averne diritto, successivamente, l'art. 80 comma 19 L. 388/2000, li ha esclusi dall'ammissione a detti benefici, a partire dal dall'1.1.2001.

Lo stato di bisogno economico è valutato considerando il limite di reddito fissato per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali che per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate .

La concessione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione medica. In caso contrario, l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o trattamenti.

La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Come abbiamo visto, la legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscaldate in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

L'indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato, purché il ricovero abbia carattere continuativo e permanente.

Essa è incompatibile con:

- > l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti ovvero in qualità di ciechi civili assoluti;
- > la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- > l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI

Tra le varie categorie di invalidi, i ciechi civili sono stati tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Risale al 1948 il primo assegno mensile riconosciuto a loro. Seguirono le leggi n. 632/1954, 66/1962 e 382/1970 (quest'ultima regolamenta la materia ancora oggi).

Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente commissione sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

- > ciechi assoluti: sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- > ciechi parziali: sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- > ciechi decimisti: sono coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la legge n. 66 del 10.2.1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento.

In base alle norme in vigore, le provvidenze economiche previste per i ciechi civili sono:

per i ciechi assoluti: pensione e indennità di accompagnamento;

per i ciechi parziali: pensione e indennità speciale.

CIECHI ASSOLUTI

> *Pensione*

La pensione è concessa ai ciechi civili assoluti che:

- > abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; versino in condizioni di bisogno economico; siano cittadini italiani;
- > abbiano la residenza in Italia.

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, al compimento del quale come per gli invalidi civili ed i sordomuti, si ha l'adeguamento della pensione all'importo dell'assegno sociale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Lo stato di bisogno economico è stabilito in relazione all'imponibile IRPEF riferito ai soli redditi propri. Il limite varia annualmente e per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate.

La misura della pensione varia a seconda che l'invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentino domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

La prestazione è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale.

In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco ad un titolare di assegno o pensione sociale, si procede alla revoca di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di invalidità civile.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tale ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

L'art. 5 della L. 508/1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l'indennità di accompagnamento.

> Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.

Unici requisiti, oltre il riconoscimento della minorazione, sono la cittadinanza italiana e la residenza nel territorio italiano.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Per l'anno 2009 l'importo dell'indennità di accompagnamento è riportato nella tabella allegata e viene concessa per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è cumulabile con quelle previste per l'invalidità civile o sordomutismo a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse.

Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l'interessato sia ricoverato gratuitamente .

L'indennità' di accompagnamento non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio . Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

La legge n.289/2002 dispone, poi, che "l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti sia ridotta di 93 Euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari dell'indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale).

I minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all'indennità di accompagnamento.

CIECHI PARZIALI (ventesimisti)

> Pensione

La pensione è concessa ai ciechi civili ventesimisti che versino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

La pensione spetta anche ai minori di diciotto anni.

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, al compimento del quale si fa luogo, come per gli invalidi civili e i sordomuti, all'adeguamento della pensione all'importo dell'assegno sociale.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.

Lo stato di bisogno economico è stabilito in relazione all'imponibile IRPEF riferito ai soli redditi propri. Il limite varia annualmente; la pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per limiti reddituali ed importi relativi all'anno 2009 si veda la tabella allegata.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentino domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

I minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all'indennità di frequenza.

La prestazione è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale.

Anche in questo caso, la concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco ad un titolare di assegno o pensione sociale comporta la revoca di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di invalidità civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tale ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

> Indennità speciale

Ai ciechi parziali (ventesimisti) spetta, al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto, un'indennità speciale.

L'importo dell'indennità per l'anno 2009 è riportato nelle tabelle allegate ed è concessa per 12 mensilità.

L'indennità è cumulabile con la pensione e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato.

La legge n.289/2002 art. 40 comma 4 (legge finanziaria 2003) dispone che "l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti sia ridotta di 93 Euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari dell'indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento".

Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l'interessato sia ricoverato gratuitamente.

CIECHI DECIMISTI

> Assegno vitalizio

Tale assegno è stato soppresso con la legge n.508/1988 che ha istituito la pensione a favore dei ciechi assoluti e parziali.

Ne è stata, però, mantenuta la corresponsione a favore di coloro che ne erano già in godimento (solo 148 persone al 31.12.1988).

L'importo per l'anno 2009 ed il limite di reddito da non superare per continuarne il godimento sono riportati nelle tabelle in appendice.

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI SORDOMUTI

Agli effetti delle provvidenze economiche, sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o

dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'ipoacusia che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Le provvidenze economiche previste per i sordomuti sono:

- > la pensione
- > l'indennità di comunicazione.

> **Pensione**

La pensione è concessa ai sordomuti, riconosciuti tali dalla competente commissione sanitaria, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- > abbiano un'età compresa tra 18 e 65 anni; versino in stato di bisogno economico;
- > siano cittadini italiani; abbiano la residenza in Italia.

Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione

Lo stato di bisogno economico è stabilito in relazione all'imponibile IRPEF riferito ai soli redditi propri. Il limite varia annualmente, la pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per limiti reddituali ed importo relativi all'anno 2009 si veda la tabella allegata.

Al compimento del 65° anno di età l'importo della pensione viene adeguato a quello dell'assegno sociale.

> **Indennità ' di comunicazione**

A favore dei sordomuti è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1988, un'indennità di comunicazione (L. 508/1988).

Ai fini della concessione dell'indennità, se il richiedente non supera i 12 anni di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Qualora il richiedente abbia superato tale età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. I beneficiari dell'indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal beneficio al compimento di tale età.

L'indennità di comunicazione è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto.

Per ottenere il beneficio è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato.

Per il 2009 l'importo è riportato nelle tabelle allegate ed è corrisposta per dodici mensilità.

Per i minori l'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

NORME COMUNI

> Procedure per i riconoscimenti

Presso ogni Azienda sanitaria locale ci sono una o più commissioni mediche incaricate degli accertamenti, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.

La commissione medica Asl procede all'esame delle domande di invalidità secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse.

In tali casi l'interessato può essere visitato, su delega della competente commissione medica Asl, da altra commissione medica Asl nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'invalido, in sede di accertamento sanitario, può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Nel caso in cui l'invalido, richiedente i benefici di invalidità civile, non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica Asl o dalla commissione medica periferica (nei casi previsti dalla legge) il medesimo sarà riconvocato a visita entro i successivi tre mesi.

Qualora il richiedente suddetto di nuovo non si presenti a visita, dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento di queste provvidenze (se vi è ancora interessato), con la perdita dei relativi arretrati. Nel caso in cui la commissione giudichi che la minorazione riscontrata sia suscettibile di modificazione nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l'invalido dovrà essere sottoposto a nuova visita.

Il verbale è firmato da almeno tre medici intervenuti alla riunione tra cui il sanitario rappresentante la categoria, se presente alla seduta.

Copia del verbale è trasmessa alla commissione medica di controllo, con a corredo la domanda dell'invalido e la documentazione sanitaria sulla cui base si è pervenuti al riconoscimento dell'invalidità.

La trasmissione è fatta in duplice copie, una delle quali viene restituita previa apposizione del timbro datario attestante la data di ricezione. Tale timbro è apposto, a cura della commissione medica periferica su ogni singola copia del verbale di visita.

Non si procede a detta trasmissione nel caso in cui dal verbale di visita non risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalido civile.

> Per le patologie oncologiche

L'art. 6, L. n. 80/2007 ha stabilito che l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti. Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione medica redige il verbale di visita, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale.

> Le Commissioni di controllo

Fino al 31 marzo del 2007 i verbali delle ASL erano soggetti a verifiche da parte delle Commissioni mediche di verifica del ministero dell'Economia. Dal 1°

aprile 2007 queste Commissioni mediche di verifica del ministero dell'Economia non hanno, invece, più competenza per i controlli poiché l'esercizio della funzione è stato trasferito all'Inps. Per questa attività l'Inps si avvale di commissioni mediche costituite da personale dell'istituto, opportunamente integrate, nei casi previsti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

> La decorrenza

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda venga spedita per corrispondenza si considera come data di presentazione **la data di arrivo** della domanda. La domanda deve essere presentata all'ASL competente per territorio.

La competente commissione sanitaria può anche stabilire, **con giudizio motivato**, una decorrenza successiva nel caso in cui ravvisi che la minorazione abbia raggiunto il necessario grado di invalidità in un momento successivo alla data di presentazione della domanda oppure nel caso in cui la certificazione sanitaria non sia sufficiente a comprovare la menomazione denunciata e la sua entità. In difetto di adeguata motivazione il verbale è illegittimo e, quindi, impugnabile in sede amministrativa e giurisdizionale.

Le provvidenze pensionistiche previste per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti sono corrisposte per 13 mensilità. La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di dicembre.

Qualora la pensione abbia una decorrenza successiva al primo gennaio, la tredicesima spetta in proporzione ai mesi di godimento della prestazione. Analogamente si procede nel caso in cui la corresponsione della pensione cessi prima della fine dell'anno.

> La tredicesima e gli interessi legali per tardivo pagamento

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e i ciechi assoluti, l'indennità mensile di frequenza prevista per gli invalidi civili minori e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti sono corrisposte per 12 mensilità.

Gli Interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

I crediti assistenziali hanno diritto allo stesso trattamento di quelli previdenziali nel caso di pagamento ritardato da parte dell'Ente concessore.

Nel caso in cui sia stato pagato il capitale si applica sui singoli ratei successivi e sugli eventuali oneri accessori sempre la prescrizione decennale. Per le somme poste in pagamento e non riscosse la prescrizione è quinquennale.

> Valutazione dei requisiti reddituali

Una delle condizioni necessarie per il diritto alle provvidenze pensionistiche a favore di tutte le categorie di minorati civili è lo stato di bisogno economico, accertato con riferimento ai redditi propri del minorato, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte.

Sono valutabili i soli redditi assoggettabili all'IRPEF (al netto degli oneri deducibili) esclusi, quindi, quelli esenti o, comunque, non computabili agli effetti dell'IRPEF.

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili.

Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell'Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**, nonché le rendite infortunistiche IN AIL. Tra i redditi da escludere rientrano anche le rendite svizzere.

Va sottolineato altresì, che la normativa vigente in materia di invalidità civile (decreto ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992) prevede, nell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione del reddito dell'anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l'anno in questione. Ad esempio la pensione spetta per l'anno 2000 se i redditi percepiti dall'invalido nell'anno 1999 non superano il limite stabilito per l'anno 2000 (€ 23.583.160).

Fino al 1991 si è fatto invece riferimento al reddito presunto dell'anno in corso, rapportato al limite di reddito previsto per lo stesso anno. Nell'eventualità in cui - per

motivi diversi - l'iter amministrativo alla concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall'inizio dell'anno in cui il requisito reddituale dovesse risultare soddisfatto. Contestualmente dovranno essere notificati all'interessato i motivi della post-datazione della decorrenza.

Nel caso in cui i requisiti reddituali vengano soddisfatti in epoca successiva alla data di diniego della domanda di invalidità, l'interessato dovrà produrre una nuova domanda ed attivare, quindi, nuovamente l'intero procedimento amministrativo nella duplice fase dell'accertamento sanitario e del concorrente requisito reddituale, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

Se, successivamente alla concessione della pensione, il reddito dell'invalido supera il limite massimo stabilito per l'anno di riferimento, si fa luogo alla revoca della pensione. L'aumento dei redditi deve essere denunciato dallo stesso interessato, il quale assume l'obbligo di comunicare ogni variazione della sua situazione reddituale.

Qualora i limiti reddituali vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente sul patrimonio dell'interessato (es. liquidazione arretrati) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la sospensione per l'anno o gli anni in cui si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.

Nel caso in cui, successivamente alla revoca della pensione o dell'assegno mensile il reddito subisca una riduzione o, comunque, venga a risultare inferiore al limite previsto dalla legge, la provvidenza potrà essere concessa su domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione.

In tal caso non è necessario attivare la procedura prevista per l'accertamento dell'invalidità, a meno che l'Ente concessorio della prestazione non ritenga possibile, in considerazione del lungo tempo trascorso dal precedente accertamento, una modificazione della situazione sanitaria e quindi intenda sottoporre l'interessato a nuovo accertamento sanitario.

Inoltre, si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei

requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 42, comma 7, L.326/2003, e rispetto alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da acquisire per comprovare l'invalidità.

> Maggiorazioni sociali

L'invalido civile, titolare di pensione di inabilità, di assegno mensile o di indennità di frequenza, il cieco e il sordomuto, titolare di pensione, hanno diritto ad avere una "maggiorazione sociale" sui trattamenti pensionistici.

Tale prestazione aggiuntiva, inizialmente riservata solo agli ultrasessantacinquenni, è stata poi estesa dall'1.1.2001 agli invalidi infraseantacinquenni.

Tali maggiorazioni sono differenziate a seconda dell'età e subordinate a limiti di reddito sia personale che cumulato con quello del coniuge.

Gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni, dall'1.1.2002, possono avere, per il 2009, l'integrazione dell'importo fino a 595,07 Euro mensili.

> Pluriminorati

E' bene precisare che il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche possono essere riconosciute a condizione che non percepisca per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per converso, le menomazioni riportate per cause di guerra, di lavoro o di servizio che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti previdenziali o socio-assistenziali non abbiano dato luogo a formale riconoscimento dello status di invalido di guerra, di lavoro o per servizio per mancanza dei requisiti previsti da detti ordinamenti (ad esempio, per non classificabilità o per scadenza dei termini) e che pertanto non hanno fatto conseguire un trattamento pensionistico o altro beneficio a carico dello stato o di altro ente pubblico, possono essere valutate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile in quanto concorrono a determinare lo stato invalidante del soggetto.

Se, ad esempio, l'interessato già percepisce una rendita INAIL per la perdita di un arto non può, per lo stesso motivo, chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile. Ciò non significa che se la stessa persona dell'esempio descritto soffre di una patologia diversa non possa chiedere il riconoscimento dell'invalidità: questa richiesta, infatti, può essere riconosciuta, perché si basa su patologie diverse da quelle della perdita dell'arto.

La titolarità della rendita INAIL non è ostativa alla concessione della pensione per invalidità totale, cecità totale e parziale, e sordomutismo.

E' opportuno ricordare che quando l'invalido non ha dichiarato alla commissione sanitaria di percepire un'altra rendita, in virtù di accertamenti preventivi, prima di liquidare la prestazione è necessario informare la commissione sanitaria per metterla in condizione di poter "scorporare" le patologie dell'invalidità civile da quelle altrimenti indennizzate. Questa fase normalmente prolunga molto i tempi di attesa per la definizione della pratica.

Si ricorda, infine, che la "residualità" dell'invalidità rispetto alle altre pensioni o

rendite esiste anche tra la cecità e il sordomutismo rispetto all'invalidità civile. Ciò vuoi dire che se, a titolo esemplificativo, la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere fatto valere per ottenere la percentuale di un'altra invalidità civile.

Quindi, in caso di pluriminorati, è necessaria la valutazione espressa da parte delle commissioni mediche per stabilire l'incidenza reale delle minorazioni.

Dalla possibilità di far luogo, per lo stesso soggetto, a distinti riconoscimenti di invalidità derivanti da cause diverse, discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche connesse a detti riconoscimenti. Ad esempio, un invalido civile parziale che sia anche cieco civile assoluto può cumulare l'assegno mensile con la pensione prevista per le due minorazioni, sempre che sussistano i requisiti socio-economici previsti dalle norme relative alle singole provvidenze.

Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento l'art.5 della L.429/1991, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni con effetto dal 1.3.1991.

Ad esempio un invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni.

> Ratei maturati e non riscossi

Nel caso di ratei maturati e non riscossi degli invalidi deceduti, il pagamento a favore degli eredi richiedenti viene fatto a seguito della suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi.

" nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti ed allo Stato" (art.565 c.c).

Eredi dell'invalido deceduto dopo l'accertamento dell'invalidità.

Gli eredi dell' invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile e prima della liquidazione della prestazione, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso secondo le norme sulle successioni.

Eredi dell'invalido deceduto anteriormente all'accertamento dell'invalidità.

Nel caso di decesso dell'interessato, avvenuto durante l'iter di espletamento della pratica e prima della chiamata a visita da parte dell'ASL, gli eredi possono chiedere la definizione della pratica sulla base della documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso.

Ratei insoluti

Se il deceduto era già titolare di prestazione quale invalido civile, gli eredi possono presentare domanda per la riscossione dei ratei insoluti.

Le prestazioni vengono pagate in relazione ai giorni in cui l'invalido è rimasto in vita e, per le pensioni di inabilità e gli assegni mensili agli invalidi parziali, anche i dodicesimi di tredicesima.

La domanda può essere presentata da ciascuno erede per la propria quota o da un solo erede in nome e per conto degli altri.

E' necessaria la seguente documentazione:

- > dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultano gli eredi aventi diritto;
- > delega autenticata in via amministrativa di tutti gli eredi in favore di uno di essi, incaricato alla riscossione in nome e per conto degli eredi medesimi, oppure procura notarile di tutti gli eredi in favore di altra persona (se il delegato alla riscossione non è erede dell'invalido civile deceduto);
- > il modello 240 dell'Ufficio del Registro relativo alla denuncia di successione (ovvero dichiarazione di responsabilità attestante l'esonero dall'imposta di **successione**).

Per i decessi avvenuti dopo il 25.10.2001 non è più necessaria la presentazione della denuncia di successione o dell'autocertificazione dell'interessato che dichiara l'assenza di beni immobili nell'eredità

I beneficiari sono: coniuge, figli, ascendenti, collaterali dal 3° al 6° grado, Stato. Qualora esistano coeredi minorenni, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Anno 2009

Tipo pensione	Importo	Limite di reddito
Pensione inabilità (invalido civile totale)	255,13	14.886,28
Assegno mensile (invalido civile "parziale)	255,13	4.382,43
Indennità accompagnamento	472,04	nessuno
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	275,91	14.886,28
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati	255,13	14.886,28
Indennità accompagnamento (ciechi assoluti)	755,71	nessuno
Pensione ciechi ventessimisti	255,13	14.886,28
Indennità speciale ai ciechi parziali	180,11	nessuno
Assegno vitalizio ai ciechi decimisti	189,33	7.156,90
Pensione ai sordomuti	255,13	14.886,28
Indennità di comunicazione	236,15	nessuno
Indennità di frequenza	255,13	4.382,43